

COMUNE DI COMUN NUOVO
Provincia di Bergamo
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art 1, comma 2, del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al D. Lgs del 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 242 del 04.04.2001.

ARTICOLO 2 - INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- le disposizioni previste dal D.Lgs 109/98 e DPCM 221/99 e D. Lgs 130/00 e DPCM 242/01, ove concessa tale facoltà agli Enti erogatori.

ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che preveda agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

In particolare si indicano:

- Pagamento retta scuola materna e asilo nido;
- Assistenza domiciliare e prestazioni annesse: fornitura pasti e trasporto, telesoccorso ecc.;
- Inserimento in Cooperative e centri socio-educativi per portatori di handicap;
- Rette case di riposo e istituti ospedalieri;
- Contributi straordinari;
- Contributi libri di testo (fatte salve specifiche disposizioni regionali e/o statali);
- Canone di locazione per abitazioni (fatte salve specifiche disposizioni regionali e/o statali);
- Servizio trasporto anziani e disabili;
- Servizi scolastici previsti nel Piano diritto allo studio e prestazioni collegate;
- Ogni servizio di nuova istituzione e non, anche se non contemplato nel presente elenco, per l'accesso al quale la determinazione dell'ISEE costituisca requisito indispensabile.

ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito nei commi seguenti:

1. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

2. I coniugi, che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico 2.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del C.C.

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 c.c., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, ecc.), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se nella medesima convivenza

fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

ARTICOLO 5 - CRITERI DI ULTERIORE SELEZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il Comune di Comun Nuovo non si avvale della facoltà di cui all'art. 3 - comma 2, del D. Lgs 109/98 e successive modificazioni, e relativa alla possibilità di individuare, in relazioni a particolari prestazioni, come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito del precedente articolo 4.

In particolare l'applicazione del D. Lgs 109/98 e successive modificazioni a favore di soggetti che usufruiscono di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle competenti aziende sanitarie locali, fino all'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 3 - comma 2-ter- del D. Lgs 109/98, avverrà secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI PRESTAZIONE AGEVOLATA

Il richiedente che vuole usufruire della prestazione agevolata deve presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione sostitutiva di validità annuale, redatta conformemente ai modelli-tipo approvati con D.P.C.M. 18 maggio 2001, ai fini del calcolo dell'ISEE

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D. Lgs 130/00, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

In ogni caso, i richiedenti che usufruiscono di prestazioni continuative, al termine della validità della dichiarazione annuale, dovranno presentare una nuova dichiarazione, al fine di ricalcolare la propria situazione ISEE.

ARTICOLO 7 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale sono quelle indicate nell'art. 3 del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, così come integrate dal D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242.

1) L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente;

b) E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione di redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

c) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

d) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2), 3) e 4).

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

b) titolo di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs 415/96, per le quali va assunto il valore

delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera a).

3) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4) Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del D. Lgs 109/98 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 1), è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dei criteri di cui all'articolo 4, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

ARTICOLO 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale sono quelle indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, così come sostituito dal D.P.C.M. 4.4.2001, n. 242.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componenti del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

1. il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, di detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma

dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di 52.645,69 €.

Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di almeno uno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica.

c) se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota. Il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 7, commi 2,3 e 4.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, come sopra determinato, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 15.493,71 €. Detta franchigia non si applica per la determinazione dell'indicatore reddituale di cui all'articolo 7.

Il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

ARTICOLO 9 - PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

| numero componenti il nucleo | parametri |
|-----------------------------|-----------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componenti;

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'accesso alle prestazioni agevolate è determinato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, determinato secondo quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE= somma indicatore situazione reddituale secondo le modalità indicate all'articolo 7 e l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato secondo le modalità dell'articolo 8) ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza, come definita all'articolo 9.

ARTICOLO 11 - SOGLIE DI ACCESSO

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE, che verranno stabilite entro il 30 novembre di ogni anno dalla Giunta comunale, in modo da assicurare un trattamento proporzionato alle condizioni socio-economiche di qualsiasi richiedente e con criterio di progressività per altre situazioni.

Le fasce come sopra definite avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta.

Unicamente per le prestazioni erogate in base al calendario scolastico, l'applicazione delle nuove fasce ISEE avverrà in corrispondenza del nuovo anno scolastico di riferimento.

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

ARTICOLO 12 - ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 2 - comma 4 - del D.P.C.M. 221/99 - accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, vengono indicati i seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari:

1. Rette Case di Riposo (RSA) - Istituti o Centri per disabili

L'ospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito. In particolare la situazione economica del richiedente verrà valutata tenendo conto anche dell'ammontare del reddito netto, comprensivo dell'indennità di accompagnamento, percepito dal ricoverato nell'anno di presentazione dell'istanza, e con il quale si provvede normalmente al pagamento della retta di ricovero.

Al fine di favorirne l'autonomia personale ed economica del ricoverato, sarà comunque lasciata ingestione diretta all'ospite una quota del reddito complessivo di 600 €.

2. Richiedenti prestazioni agevolate residenti in case in locazione

Per coloro che risultano abitare in casa in locazione e richiedono prestazioni agevolate, l'indicatore della situazione reddituale verrà incrementato degli eventuali contributi regionali percepiti a sostegno per il pagamento del canone d'affitto.

ARTICOLO 13 - MODALITA' ATTUATIVE

1. La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, secondo il modello-tipo approvato con il DPCM del 18.05.2001 pubblicato sulla G.U. del 06.07.2001.

2. Il richiedente dichiarerà, altresì, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine, il dichiarante dovrà specificare i codici identificativi degli intermediari finanziari e di altri soggetti che gestiscono il patrimonio. Il Comune controllerà, con appositi strumenti, i dati in suo possesso.

4. Il richiedente dovrà esprimere, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al punto 1)

6. Il richiedente che non vorrà avvalersi dello strumento dell'ISEE per il calcolo della propria situazione economica, non potrà beneficiare di alcuna agevolazione e verrà inserito automaticamente nella fascia più alta.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse dal Responsabile del Servizio, con riferimento alle fasce di valore ISEE, così come stabilite dalla Giunta comunale, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al Responsabile del Servizio, espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. Per le funzioni di controllo, di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio, potrà richiedere la documentazione necessaria.

ARTICOLO 15 - REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

Qualora, dai controlli effettuati, si verificasse l'omessa o infedele dichiarazione dei dati dichiarati, il Responsabile del Servizio attuerà idonei provvedimenti per la revoca e la restituzione dei benefici già concessi.

ARTICOLO 16 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 17 - NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, mentre le nuove fasce entreranno in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta, al fine di disporre di un lasso di tempo sufficiente per portare a conoscenza degli utenti dei diversi servizi le modifiche introdotte.

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.